

Prot. 2964/U.
23-10-2023



TRIBUNALE DI TRANI
PRESIDENZA

TRIBUNALE DI TRANI SEGRETARIA
19 OTT. 2023
PERVENUTO

PROT. N. 2940/2023

OGGETTO: predisposizione dell'elenco dei mediatori familiari previsto dall'art. 12 bis disp. att. c.p.c. ;

IL PRESIDENTE DELEGATO

- Rilevato che con bando del 25/07/2023 veniva fissato il termine di scadenza del 30/09/2023 per l'iscrizione nell'albo dei mediatori a mente dell'art. 12 ter disp. att. c.p.c.;
- rilevato l' assai scarso numero di domande presentate allo spirare del predetto termine;
- ritenuto opportuno interpretare in senso ampio il criterio della "residenza" consentendo la partecipazione al bando anche a coloro i quali abbiano un semplice domicilio nell'ambito del circondario di Trani nell'ottica di ampliare l'ambito geografico di riferimento e di rendere concretamente effettiva l'istituzione dell' albo consentendo l'iscrizione ad un maggior numero di professionisti;
- ritenuto che tale lettura si appalesa coerente sia con i principi della riforma <<Cartabia>> (cfr art.1, commi 12 e 16 della legge n. 206/2021) che con una lettura costituzionalmente orientata oltrechè con i principi di carattere comunitario dovendo integrarsi il criterio della residenza (art 43 c.c.) con la valutazione del luogo che costituisce la sede principale degli affari ed interessi del soggetto interessato;
- visto l'art. 12 bis disp. att. c.p.c. il quale stabilisce che presso ogni Tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari;
- rilevato che tale elenco, ai sensi dell'art. 12 ter disp. att. c.p.c., è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato, da lui presieduto, e di cui fanno altresì parte il Procuratore della Repubblica e un mediatore familiare designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico - ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy -, che esercita la propria attività nel circondario del Tribunale. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un cancelliere del tribunale;
- considerato che si tratta di un elenco permanente soggetto a revisione ogni quattro anni, da parte del predetto Comitato, al fine di eliminare coloro per i quali sia venuto meno uno dei requisiti previsti nel successivo articolo 12 quater, di cui infra, o sia sorto un impedimento ad esercitare l'ufficio;

- ritenuto che ai sensi dell'art. 12 quater disp. att. c.p.c. possono presentare domanda di iscrizione nell'elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere, e sono di condotta morale specchiata;
- rilevato che l'art. 12 sexies disp. att. c.p.c. precisa inoltre che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili sono regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4

DISPONE

che la domanda di iscrizione deve essere presentata al Presidente delegato del Tribunale allegando la documentazione indicata nell'art. 12 quinquies disp. att. c.p.c. e precisamente:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 3) certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale e/o autocertificazione ai sensi della legge 445/2000 sue modifiche ed integrazioni (D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 .c.d. Decreto Semplificazioni) (art 46) attestante anche il solo domicilio nell'ambito della circoscrizione del Tribunale medesimo;
- 4) attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- 5) i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza.

- ciò premesso e preso atto che, ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 35, comma 9, d. lgs. n. 149/2022, le disposizioni sopra richiamate, contenute nel titolo II, Capo I bis, delle disposizioni di attuazione del c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 1, del d. lgs. cit, hanno effetto a decorrere dal 30.6.2023, visto il decreto n. 21/2023

INVITA

i professionisti interessati a presentare le eventuali domande di iscrizione nell'elenco in oggetto, utilizzando il modello allegato, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 12 quater e 12 quinquies disp. att. c.p.c., a mezzo PEC, all'indirizzo prot.tribunale.trani@giustiziacert.it nonché per conoscenza all'indirizzo mail mariasterpeta.dagnello@giustizia.it entro il **20.11.2023**;


Si comunichi il presente provvedimento, alle associazioni dei mediatori familiari inserite nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), nonché per opportuna conoscenza al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani.

Si dispone altresì la pubblicazione sul sito WEB del Tribunale di Trani del presente provvedimento e degli allegati.

Trani, 16.10.2023

Il Presidente delegato

Dott.ssa Laura Cantore



18-10-23
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.
dott. Giuseppe Rana



